

*Causa Enea c. Italia – Grande Camera – sentenza 17 settembre 2009 (ricorso n. 74912/01)*

**Ordinamento penitenziario - regime differenziato ex art. 41-bis legge 354 del 1975 – collocamento in un settore penitenziario E.I.V. di un detenuto disabile e affetto da diverse patologie – compatibilità del regime speciale di detenzione con lo stato di salute del detenuto - violazione del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti ex art. 3 CEDU – non sussiste.**

**Ordinamento penitenziario - regime differenziato ex art. 41-bis legge 354 del 1975 - impugnazione del decreto ministeriale – dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta scadenza del termine di efficacia del decreto - mancata pronuncia sul merito del ricorso - violazione del diritto ad un equo processo ex art. 6 CEDU – sussiste.**

**Ordinamento penitenziario – regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis legge 354 del 1975 - controllo sulla corrispondenza - violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU - sussiste.**

Affinché il mantenimento in detenzione per un periodo prolungato di una persona in età avanzata, e per di più malata, possa rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 3 CEDU è necessario che raggiunga una soglia minima di gravità, avuto riguardo alla condizione del detenuto, alla qualità delle cure dispensate ed, infine, all'opportunità di mantenere lo stato di detenzione alla luce delle condizioni di salute del medesimo. Nel caso di specie, le restrizioni scaturenti dal regime differenziato ex art. 41-bis legge 354 del 1975 (e quelle derivanti dal suo collocamento in un settore penitenziario E.I.V.) cui era stato sottoposto il ricorrente erano necessarie per impedire al medesimo, in quanto individuo socialmente pericoloso, di mantenere contatti con l'organizzazione criminale cui apparteneva. Non sussiste pertanto violazione dell'articolo 3 della Convenzione in quanto il trattamento *de quo* non ha superato il livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione.

La mancanza di qualsiasi decisione sul merito dei ricorsi promossi avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 41-bis della legge 354 del 1975, annullando l'effetto del controllo giurisdizionale sui provvedimenti medesimi, costituisce violazione del diritto ad un equo processo, sotto il profilo del diritto all'esame del merito dei ricorsi, tutelato dall'art. 6, par. 1, CEDU.

Il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità, non essendo stabilite motivazioni e durata delle misure di controllo, né risultando sufficientemente chiara l'estensione e le modalità di esercizio del relativo potere di controllo, e costituisce pertanto violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare.

**Fatto.** Un detenuto, condannato a 30 anni di reclusione per i reati di associazione di stampo mafioso, traffico di stupefacenti e porto illegale di armi da fuoco, era stato sottoposto al regime di detenzione speciale previsto dall'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975 (e successivamente collocato in un settore penitenziario E.I.V.); sottoposizione prorogata più volte con reiterati provvedimenti, molti dei quali impugnati dal ricorrente. Nessuna impugnazione davanti alla Cassazione veniva promossa avverso le decisioni di rigetto di tali ricorsi, avendo il ricorrente ritenuto che l'alta giurisdizione avrebbe respinto le impugnazioni per perdita di interesse, ove nelle more del giudizio i termini di validità dei suddetti provvedimenti scadessero.

Il sig. Enea, che già stava scontando la sua pena nella sezione del servizio medico della prigione di Napoli (Secondigliano), aveva altresì presentato ripetute istanze di sospensione dell'esecuzione della pena, dal momento che le sue condizioni di salute si erano aggravate tanto da costringerlo ad utilizzare una sedia a rotelle. Soltanto nel febbraio 2007, il ricorrente veniva condotto in un ospedale civile di Napoli per un intervento urgente conclusosi con l'asportazione di un rene e, nell'aprile del 2008, il magistrato di sorveglianza sospendeva provvisoriamente l'esecuzione della

pena e ne ordinava la rimessione in libertà affinché potesse essere sottoposto ad un intervento chirurgico urgente.

Il Sig. Enea investiva quindi la Corte EDU adducendo, in particolare, che le sue condizioni di salute non erano compatibili col regime speciale di detenzione al quale era stato sottoposto; che questo regime aveva violato il suo diritto al rispetto della vita familiare e della sua corrispondenza; che il suo diritto ad un tribunale per contestare la proroga dell'applicazione di suddetto regime era stato violato. Il ricorso veniva assegnato alla prima sezione della Corte che, il 23 settembre 2004, lo dichiarava parzialmente inammissibile. Il 1° luglio 2008, una camera della seconda sezione ha rimesso la questione alla Grande Camera.

**Diritto.** Il ricorrente adduce che, avuto riguardo al suo stato di salute, il mantenimento in detenzione sotto il regime speciale dell'articolo 41-bis, e il successivo collocamento in un settore E.I.V., costituiscono una tortura “*o, a titolo accessorio, un trattamento disumano e degradante*”.

Richiamando la consolidata giurisprudenza di Strasburgo in materia di trattamenti inumani e degradanti, la Grande Camera ha ricordato che, affinché un maltrattamento possa ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della Convenzione, è necessario che presenti un minimo di gravità. La valutazione di tale livello è, di per sé, relativa, e dipende da un insieme di fattori quali la durata del trattamento, gli effetti fisici e mentali, il sesso, l'età, e lo stato di salute della vittima. Inoltre, nel caso di persone private della libertà personale, l'articolo 3 impone allo Stato un ulteriore obbligo positivo, ossia quello di garantire ad ogni detenuto condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, modalità di esecuzione della misura detentiva tali da non sottoporlo ad una prova di intensità superiore al livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione, oltre ad una adeguata tutela della sua salute e del suo benessere.

Alla luce di tali principi e della pregressa giurisprudenza, la Grande Camera ha affermato che, sebbene il mantenimento in detenzione per un periodo prolungato di una persona in età avanzata, e per di più malata, possa rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 3 – soprattutto quando il mantenimento in detenzione sia incompatibile con lo stato di salute del detenuto – nel caso di specie le autorità nazionali hanno adempiuto al proprio obbligo di proteggere l'integrità fisica del ricorrente, al quale erano state garantite cure mediche adeguate alla propria condizione. Poiché, inoltre, le restrizioni imposte al ricorrente erano necessarie per impedire al medesimo, ritenuto individuo socialmente pericoloso, di mantenere contatti con l'organizzazione criminale cui apparteneva, la Grande Camera ha dichiarato non sussistente la violazione dell'articolo 3 della Convenzione non avendo il trattamento *de quo* superato il livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione.

La Grande Camera ha poi ravvisato la violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione con riferimento alle doglianze del ricorrente fondate sulla circostanza che i suoi ricorsi avverso i provvedimenti con i quali era stato disposto il regime differenziato erano stati esaminati oltre il termine di dieci giorni prescritto per legge. A tal proposito, la Grande Camera ha preliminarmente ricordato che sebbene il semplice superamento di un termine legale non costituisce necessariamente una violazione del diritto garantito, il tempo impiegato per l'esame di un ricorso può però lederne l'efficacia. Nella specie il tribunale, non avendo deliberato sul merito delle impugnazioni del ricorrente avverso i sopra citati provvedimenti, aveva inevitabilmente svuotato della sua sostanza il controllo esercitato dal giudice sui medesimi. La Corte ha quindi constatato la violazione dell'articolo 6, par. 1, della Convenzione.

Relativamente alla asserita illegittimità del controllo della corrispondenza del detenuto, la Grande Camera ha ricordato che secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, il regime contemplato dall'articolo 41-bis è volto a recidere ogni legame esistente tra il detenuto sottoposto al regime differenziato e l'ambiente criminale di origine. In questo senso, il controllo della corrispondenza del

ricorrente era assistito da uno scopo legittimo, ossia la protezione dell'ordine e della sicurezza dello Stato.

Ciononostante, la Grande Camera ha ritenuto di non doversi discostare dall'orientamento già adottato con la sentenza *Labita c. Italia* secondo il quale il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità, non essendo stabilite motivazioni e durata delle misure di controllo, né risultando sufficientemente chiara l'estensione e le modalità di esercizio del relativo potere di controllo. Alla luce di tale assunto, è stata constatata la violazione dell'articolo 8 della Convenzione per ciò che riguarda il controllo della corrispondenza del ricorrente effettuato fino alla data del 7 luglio 2004, quando cioè era già entrata in vigore la nuova normativa.

I giudici di Strasburgo hanno infine respinto, in quanto manifestamente infondato e non provato, il motivo di ricorso relativo alla asserita violazione dell'art. 9 della Convenzione, eccettata dal ricorrente che si doleva del fatto che l'applicazione del regime differenziato gli avrebbe impedito di esercitare il suo culto religioso e di partecipare alle celebrazioni liturgiche, in particolare quella tenuta per il funerale di suo fratello e della sua compagna.

Quanto al risarcimento dei danni morali, la Corte ha ritenuto che la constatazione della violazione costituisce di per sé equa soddisfazione, mentre è stata riconosciuta al ricorrente la somma di 20.000,00 € a titolo di spese di procedura.

#### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO:**

Art. 3 CEDU – Proibizione della tortura

Art. 6 CEDU - Diritto ad un equo processo

Art. 8 CEDU – Diritto al rispetto della vita privata e familiare

Art. 9 CEDU – Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

Art. 13 CEDU – Diritto ad un ricorso effettivo

Art. 41 CEDU – Equa soddisfazione

#### **PRECEDENTI:**

Applicabilità dell'**articolo 3** CEDU, relativo alla *proibizione della tortura*, con riferimento alla soglia minima di gravità del trattamento del detenuto: *Price c. Regno Unito* – sentenza 10 luglio 2001 (ricorso n. 33394/96), *Mouisel c. Francia* – sentenza 14 novembre 2002 (ricorso n. 67263/01) e *Gennadi Naoumenko c. Ucraina* - sentenza 10 febbraio 2004 (ricorso n. 42023/98); con riferimento a elementi di prova ed indiziari idonei a supportare le affermazioni di maltrattamenti subiti dai detenuti: *Klaas c. Germania*, sentenza 22 settembre 1993 (ricorso serie A n. 269); *Irlanda c. Regno Unito* sentenza 18 gennaio 1978 (ricorso serie A n. 25) e *Labita c. Italia* – Grande Camera – sentenza 6 aprile 2000 (ricorso n.26772/95), *Jalloh c. Germania* – Grande Camera – sentenza 11 luglio 2006 (ricorso n. 54810/00); con riferimento agli obblighi positivi imposti agli Stati per il rispetto della dignità umana: *Kudła c. Polonia* – Grande Camera – sentenza 26 ottobre 2000 (ricorso n. 30210/96) e *Rivière c. Francia* – Seconda Sezione – sentenza 11 luglio 2006 (ricorso n. 33834/03), *İlhan c. Turchia* – Grande Camera – sentenza 27 giugno 2006 (ricorso n. 22277/93); con riferimento al mantenimento in detenzione per periodi prolungati di una persona di età avanzata: *Papon c. Francia* (n. 1) –sentenza 7 giugno 2001 (ricorso n. 64666/01); *Sawoniuk c. Regno Unito* – sentenza 29 maggio 2001 (ricorso n. 63716/00) e *Priebke c. Italia* –sentenza 5 aprile 2001 (ricorso n. 48799/99), *Argenti c. Italia* – sentenza 10 novembre 2005 (ricorso n. 56317/00);

Applicabilità dell'**articolo 6** § 1 CEDU, relativo al *diritto ad un equo processo*, con riferimento al diritto ad un tribunale: Messina c. Italia (n. 2) – sentenza 28 settembre 2000 (ricorso n. 25498/94), Ganci c. Italia – sentenza 30 ottobre 2003 (ricorso n. 41576/98), Argenti c. Italia – sentenza 10 novembre 2005 (ricorso n. 56317/00), Viola c. Italia – sentenza 29 giugno 2006 (ricorso n. 8316/02), Musumeci c. Italia – sentenza 11 gennaio 2005 (ricorso n. 33695/96), Pellegrin c. Francia – Grande Camera - sentenza 8 dicembre 1999 (ricorso n. 28541/95), Vilho Eskelinen ed altri c. Finlandia – Grande Camera – sentenza 19 aprile 2007 (ricorso n. 63235/00), Sporrong e Lönnroth c. Svezia – Plenaria - sentenza 23 settembre 1982 (ricorso serie A n. 52), Zander c. Svezia, sentenza 25 novembre 1993 (ricorso serie A n. 279-B), Masson e Van Zon c. Paesi Bassi, sentenza 28 settembre 1995 (ricorso serie A n. 327-A), Fayed c. Regno Unito, sentenza 21 settembre 1994 (ricorso serie A n. 294-B), Edizioni Periscopio c. Francia, sentenza 26 marzo 1992 (ricorso serie A n. 234-B), Golder c. Regno Unito, sentenza 21 febbraio 1975 (ricorso serie A n. 18), Ezeh e Connors c. Regno Unito – Grande Camera – sentenza 9 ottobre 2003 (ricorso n. 39665/98 e n. 40086/98);

Applicabilità dell'**articolo 8** § 1 CEDU, relativo al *diritto al rispetto della vita privata e familiare*, con riferimento alla tutela della segretezza della corrispondenza: Ospina Vargas c. Italia – sentenza 14 ottobre 2004 (ricorso n. 40750/98), Viola c. Italia – sentenza 29 giugno 2006 (ricorso n. 8316/02), Musumeci c. Italia – sentenza 11 gennaio 2005 (ricorso n. 33695/96), Calogero Diana c. Italia (15 novembre 1996, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-V) e Domenichini c. Italia (15 novembre 1996, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-V), Campisi c. Italia – sentenza 11 luglio 2006 (ricorso n. 24358/02);

Carenza di un ricorso giurisdizionale avverso una decisione emessa dalle autorità di cui all'art. 35, l.n. 354/1975: Calogero Diana c. Italia (15 novembre 1996, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-V) e Domenichini c. Italia (15 novembre 1996, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-V);

Compatibilità dell'**articolo 8** CEDU con il regime dell'art. 41-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario relativo alle restrizioni alle visite dei familiari: Messina c. Italia (n. 2) – sentenza 28 settembre 2000 (ricorso n. 25498/94), Gallico c. Italia – sentenza 28 giugno 2005 (ricorso n. 53723/00), Indelicato c. Italia – sentenza 6 luglio 2000 (ricorso n. 31143/96), Salvatore c. Italia – sentenza 7 maggio 2002 (ricorso n. 42285/98), Bastone c. Italia – sentenza 11 luglio 2006 (ricorso n. 59638/00);

## **OPINIONI DISSENZIENTI**

Giudici Kovler e Gyulmyan